



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 102

della Giunta comunale

OGGETTO: **SOSPENSIONE EFFICACIA CONVENZIONE DI CONCESSIONE ALLA PRO LOCO SALA POLIVALENTE SITA PIANO TERRA P.D. 130 E ASSEGNAZIONE DEL LOCALE (CANTINA) NELLA P.ED. 417 C.C. CASTELNUOVO – CASA TUPINI DA DESTINARE A DEPOSITO MATERIALE DELL'ASSOCIAZIONE-**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventiquattro** del mese di **settembre**, alle ore 13.45, in videoconferenza, ai sensi del regolamento in materia approvato con delibera consiliare n. 35 dd.10.10.2022, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SOSPENSIONE EFFICACIA CONVENZIONE DI CONCESSIONE ALLA PRO LOCO SALA POLIVALENTE SITA PIANO TERRA P.D. 130 . E ASSEGNAZIONE DEL LOCALE (CANTINA) NELLA P.ED. 417 C.C. CASTELNUOVO – CASA TUPINI DA DESTINARE A DEPOSITO MATERIALE DELL'ASSOCIAZIONE-

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che:

- ✓ il Comune con delibera giuntale 307 /96 dd.29.11.1996 ha concesso alla Pro Loco di Castelnuovo l'utilizzo della sala polivalente sita al piano terra della p.ed. 130 di proprietà comunale allo scopo di utilizzarla quale sede dell'attività propria dell'Associazione nonché per adibirla a luogo di ritrovo tra i consociati alle condizioni fissate nello schema di convenzione allegato al citato provvedimento giuntale;
- ✓ con successiva sottoscrizione stata formalizzata la concessione in parola,

Vista ora la nota prot. 4206 dd. 29.08.2025 con la quale il Presidente dell' Associazione Pro Loco APS Marco Wolf comunica la propria disponibilità ad accogliere la richiesta verbale dell'Amministrazione Comunale relativa alla sospensione temporanea dello schema di convenzione concernente alla sala polivalente della p.ed. 130 (sala al piano terra) allegato alla delibera n.307 del 29.11.1996 al fine di restituire al Comune la piena disponibilità dello spazio da destinare ad attività ricreative e di altra natura. La sospensione avrà efficacia fino al 30.04.2030; durante tale periodo, ogni responsabilità connessa alla gestione e all'utilizzo della sala non sarà più a carico dell'Associazione Pro Loco Castelnuovo APS. Nel contesto chiede la possibilità di:

- ✓ mantenere la propria sede presso a sala polivalente in oggetto;
- ✓ conservare la gestione esclusiva del locale ad uso ripostiglio ("sgabuzzino") per la custodia della documentazione e del materiale dell'associazione;
- ✓ ottenente in concessione l'utilizzo di una cantina presso Casa Tupini, destinata a deposito del materiale dell'associazione;

Esaminata la richiesta, evidenziato che l'Amministrazione comunale promuove e supporta il volontariato, riconoscendo l'importanza dell'impegno personale dedicato a progetti e iniziative di interesse collettivo, si ritiene di poter procedere all'assegnazione del locale richiesto;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:

- ✓ dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- ✓ dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 23.12.2024;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008

e s.m.;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di sospendere, per le motivazioni esposte in premessa, temporaneamente l'efficacia della convenzione sottoscritta tra il Comune di Castelnuovo e l'Associazione Pro Loco con cui si concede l'utilizzo gratuito della sala polifunzionale sita a piano terra della p.ed. 130, come deliberato con delibera giuntale n.307 del 29.11.1996, al fine di restituire al Comune la piena disponibilità dello spazio da destinare ad attività ricreative e di altra natura. La sospensione avrà efficacia fino al 30.04.2030
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, fino al 30.04.2030, l'Associazione Pro Loco APS di Castelnuovo come richiesto con nota acquisita in data al prot. 4206
 - ✓ ai mantenere la propria sede presso a sala polivalente in oggetto;
 - ✓ ai conservare la gestione esclusiva del locale ad uso ripostiglio ("sgabuzzino") per la custodia della documentazione e del materiale dell'associazione;
3. Di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, gratuitamente all'Associazione Pro Loco APS il locale (cantina) individuata nella p.ed. 417 in C.C. Castelnuovo – Casa Tupini- sito in Via Maccani n. 6, piano seminterrato di mq. 7,15 da destinare a deposito del materiale dell'associazione a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 30.04.2030;
4. Di approvare lo schema di convenzione (sub "A") allegato alla presente deliberazione di cui ne fa parte integrante e sostanziale e nel contempo di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del medesimo;
5. Di autorizzare fin da ora eventuali modifiche minimali allo schema di convenzione;
6. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di poter procedere alla firma della convenzione in tempi brevi e concedere tempestivamente la disponibilità del locale all'Associazione di volontariato Pro Loco APS.
7. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

DOWNLOAND/ OGGETTO

Sindaco di Castelnuovo

Ceppinati Claudio

Presidente ass. pro loco

Marco Wolf

Rep./atti privati DATA
COMUNE DI CASTELNUOVO (Provincia di
Trento)

***ATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL
LOCALE (CANTINA) SITO PRESSO LA CASA TUPINI P.ED.
417 IN CASTELNUOVO –VIA MACCANI N. 6- PIANO
SEMINTERRATO DI MQ. 7,15.***

Premesso che con delibera di giunta n. _____ del _____
, per le motivazioni ivi contenute, viene assegnato gratuitamente
all'Associazione Pro Loco APS il locale (cantina) individuata nella
p.ed. 417 in C.C. Castelnuovo – Casa Tupini - sito in Via Maccani
n. 6, piano seminterrato di mq. 7,15 da destinare a deposito del
materiale dell'associazione a partire dalla data di sottoscrizione
della convenzione fino al 30.04.2030;

Tutto ciò premesso:

TRA

- IL COMUNE DI CASTELNUOVO

nella persona del Sindaco Pro-tempore **Ceppinati Claudio** nato a
Borgo Valsugana il _____, e residente a _____ in via
_____ n. ____ che agisce ed interviene in qualità di
rappresentante legale del Comune, autorizzata alla stipula del
presente contratto con delibera giuntale n. dd.---

E

- ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELNUOVO APS” di
Castelnuovo rappresentata del Sig. **Marco Wolf** nato a

_____il _____e residente in
_____n. _____che agisce in qualità di Presidente pro-
tempore del Associazione Pro Loco **Castelnuovo** -----

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Castelnuovo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Ceppinati Claudio**, concede in **uso gratuito** l'Associazione Pro Loco Castelnuovo rappresentata dal signor Marco Wolf , Presidente pro-tempore della medesima il locale (cantina) individuata nella p.ed. 417 in C.C. Castelnuovo – Casa Tupini - sito in Via Maccani n. 6, piano seminterrato di mq. 7,15 da destinare a deposito del materiale come individuato nella planimetria allegata “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il locale dovrà essere destinato a deposito del materiale dell'associazione.-----

Qualsiasi uso di natura diversa è tassativamente vietato, salvo espressa e specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. E' in ogni caso espressamente vietata qualsiasi forma di sub concessione o, comunque, di sublocazione dei locali concessi.-----

ART 2

L'Associazione Pro Loco Castelnuovo APS attraverso tutti i suoi componenti, s'impegna a custodire il locale concesso con la diligenza del buon padre di famiglia, svolgendovi tutte le attività correlate alla concreta realizzazione dell'attività prescelta, nel rispetto della peculiare collocazione del locale all'interno della Casa Tupini e garantendone comunque un utilizzo conforme alle buone norme di sicurezza. -----

ART 3

L'Associazione Pro Loco Castelnuovo APS s'impegna a:--

- mantenere in buono stato la cantina (come risultante nella planimetria "A" allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto);-----
- provvedere alla pulizia del locale assegnato;-----
- garantire il rispetto dei locali da parte di tutti i componenti dell'Associazione e vigilare evitando l'intrusione di estranei non motivatamente autorizzati dall'Associazione stessa;-----
- utilizzare il locale assegnati in custodia per i soli scopi strettamente correlati alla specifica funzione associativa del gruppo
- assicurare la chiusura del locale e della porta d'accesso della Casa Tupini. -----

ART. 4

La concessione decorre dalla data della sottoscrizione del presente contratto, fino al 30 aprile 2030, se non viene rinnovata essa decade, l'eventuale rinnovo dovrà avvenire con atto specifico. Il Comune di riserva la possibilità di revocare la presente convenzione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per provata inosservanza delle disposizioni contenute nella medesima da parte dei membri dell'Associazione assegnataria, che potrà anche rinunciare volontariamente alla disponibilità dei locali, con preavviso di 60 giorni. Il Comune si riserva facoltà di concedere in uso nel corso di validità della concessione i locali oggetto del presente atto, ad altri soggetti, previo avviso al concessionario ed a condizioni che tale concessione non risulti incompatibile con le necessità del concessionario.-----

ART.5

L'utilizzo della cantina non comporta alcun onere a carico dell'Associazione Pro Loco Castelnuovo APS e deve intendersi a titolo gratuito. La gratuità è giustificata dall'evidente funzione

sociale promossa dalla Pro Loco in questione, che si rende comunque responsabile di tutti i danni cagionati al locale sia da parte di componenti della medesima, che da persone in qualche modo ad essa collegate. Resta a carico del concessionario l'ordinaria manutenzione del locale ad essa assegnato, comprese le pulizie del medesimo, al fine di assicurarne la massima funzionalità;-----

ART.6

Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso del locale e dalla conduzione degli stessi viene assunta ad esclusivo carico del concessionario.-----

In particolare il concessionario assume la piena responsabilità, mantenendo indenne l'Amministrazione comunale per ogni danno che dovesse derivare ai propri associati ed a terzi dall'uso dell'immobile.-----

Il concessionario è responsabile, quindi , di qualsiasi danno o deterioramento da chiunque arrecato all'immobile oggetto del presente atto, salvo che non dimostri che non sono accaduti per causa ad esso non imputabili. -----

ART.7

Il concessionario si impegna a restituire il locale nello stato in cui è stato consegnato, salvo il deterioramento ordinariamente dovuto all'uso. -----

ART.8

Per quanto non specificatamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile. -----

ART. 9

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, vengono assunte dal concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castelnuovo, lì

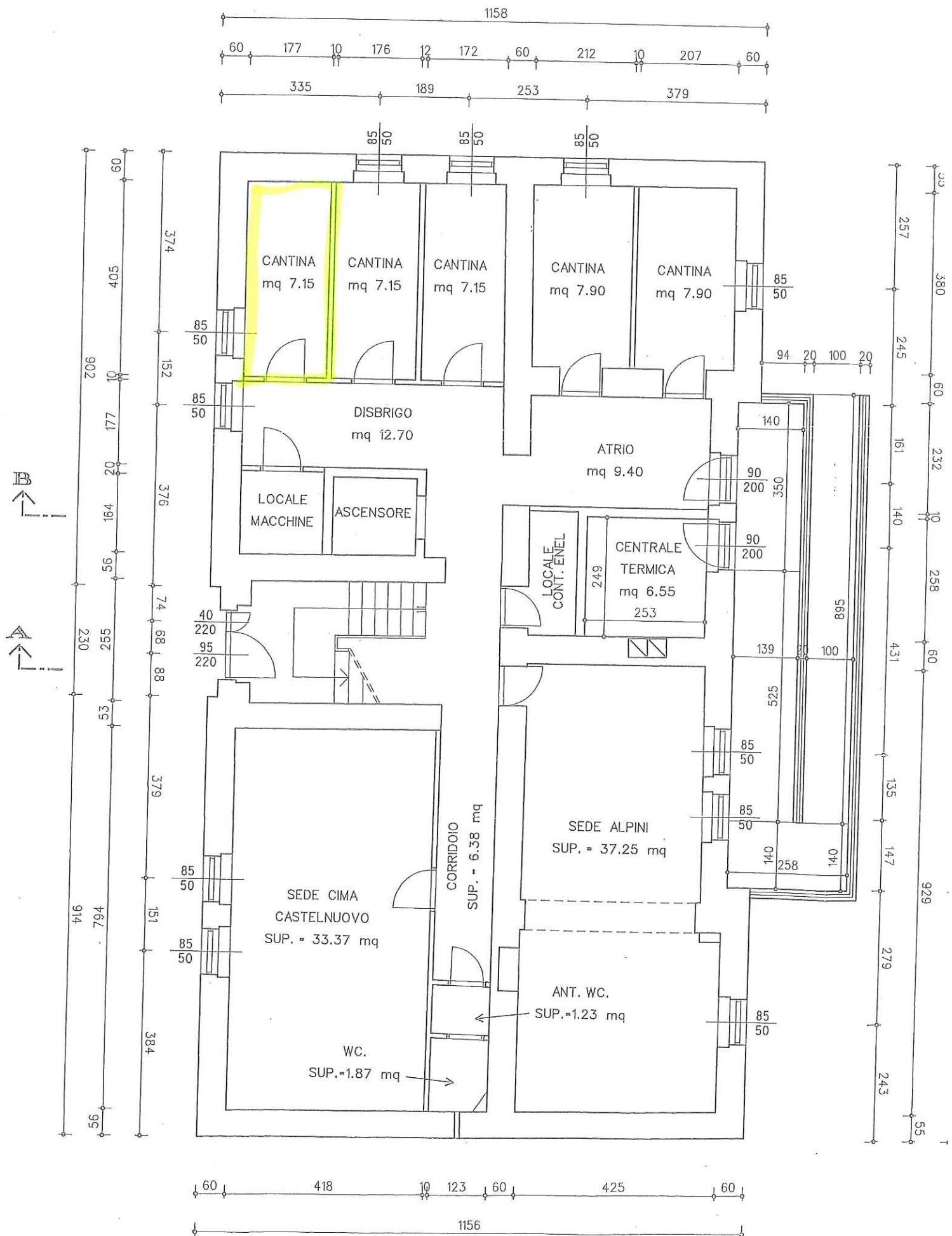
IL PRESIDENTE

- Marco Wolf -

IL SINDACO

- Ceppinati Claudio –

PIANTA PIANO SEMINTERRATO



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).